

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

Tutela della vita privata: realtà e prospettive costituzionali

Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale
delle Corti costituzioni spagnola, portoghese e italiana

Lisbona, 1° – 4 ottobre 2006

settembre 2006

Il quaderno è stato redatto da Mario Bellocci, Simona Magnanensi, Paolo Passaglia ed Elisabetta Rispoli.

Tutela della vita privata: realtà e prospettive costituzionali

Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale
delle Corti costituzioni spagnola, portoghese e italiana

Lisbona, 1° – 4 ottobre 2006

Indice sommario

Premessa	7
1. La vita privata nella Costituzione italiana	7
2. Il riconoscimento costituzionale nella giurisprudenza della Corte.....	8
3. I profili «tradizionali» del diritto alla tutela della vita privata	9
4. La tutela della vita privata nella «società dell'informazione».....	9
Parte I – La libertà nello svolgimento della propria personalità	11
1. Il foro interno	11
1.1. La libertà di coscienza.....	11
1.2. L'intimità della sfera sessuale	12
2. L'estrinsecazione del foro interno	13
2.1. L'espressione del proprio pensiero come estrinsecazione del foro interno....	13
2.1.1. <i>I limiti all'espressione del proprio pensiero</i>	13
2.1.2. <i>La peculiarità della posizione del giornalista</i>	16
2.1.3. <i>L'accesso ai mezzi di manifestazione del pensiero</i>	17
2.2. Le determinazioni inerenti alla vita familiare	19
2.3. La lesione dei diritti della personalità	20
Parte II –La tutela della vita privata nel bilanciamento con altri valori costituzionali	21
1. Vita privata ed esigenze generali.....	21
1.1. Vita privata e salute collettiva	21
1.2. Tutela della vita privata e libertà di manifestazione del pensiero	21
1.2.1. <i>I limiti al diritto di cronaca</i>	21
1.2.2. <i>... con particolare riguardo alla altrui immagine</i>	22
1.3. Vita privata e sicurezza pubblica.....	23
1.4. Vita privata ed amministrazione della giustizia	24
1.4.1. <i>Le intercettazioni telefoniche</i>	24
1.4.2. <i>La pubblicità del giudizio</i>	27
1.4.3. <i>Le perquisizioni, le ispezioni, i prelievi ematici</i>	29
1.4.4. <i>La tutela della riservatezza del testimone minorenni</i>	31
1.4.5. <i>La notificazione di atti processuali</i>	32
1.4.6. <i>La querela come garanzia di riservatezza</i>	33
1.5. Vita privata e sistema economico.....	33
2. Vita privata e vita di relazione	35
2.1. Vita privata e riservatezza del professionista	35
2.2. Vita privata e libertà contrattuale	35
2.3. Vita privata e diritto di proprietà.....	36
2.4. Vita privata ed attività lavorativa	37
3. Vita privata e rapporti familiari	37
Parte III – Il potere di controllo dell'individuo sulla circolazione delle informazioni che lo riguardano	39

Premessa

1. La vita privata nella Costituzione italiana

La Carta costituzionale italiana non disciplina espressamente il diritto alla tutela della vita privata in quanto tale. Le ragioni della mancata considerazione risiedono, essenzialmente, nella circostanza che la situazione soggettiva (*rectius*, l'insieme delle situazioni soggettive facenti capo a quella) generalmente indicata, nel mondo anglosassone, con il termine «*privacy*» ha assunto un crescente interesse nell'ambito della scienza giuridica e dell'ordinamento italiano soprattutto a partire dagli anni sessanta.

Con l'emergere di una nuova sensibilità, la Costituzione, sebbene priva di richiami diretti e di portata generale, ha comunque adeguatamente risposto alle incipienti esigenze di tutela, presentando un insieme di disposizioni che formano un sistema diretto a proteggere il singolo nella sua vita privata.

Tra queste disposizioni, un rilievo fondamentale è assunto dall'art. 2, architrave dell'affermazione del principio c.d. «personalista» (che pone l'individuo al centro dell'ordinamento giuridico), riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo. Siffatto riconoscimento si collega, oltre che alla dimensione sociale, anche a quella prettamente individuale («come singolo»), ciò che fornisce lo spunto per asseverare un ampio riconoscimento della vita privata come valore costituzionale protetto.

A rafforzare ulteriormente questa conclusione si pongono altre disposizioni, che hanno riguardo ad aspetti specifici del prisma rappresentato dalla «vita privata».

In tal senso, giova ricordare – salvo tornare sul punto tra breve – la garanzia approntata dall'art. 3, secondo comma, relativa al pieno sviluppo della persona umana. Ma ai presenti fini viene in rilievo, altresì, l'art. 13, che nell'affermare l'invioleabilità della libertà personale garantisce il singolo da ogni indebita ingerenza nella sua sfera fisica e psichica.

L'art. 14, dal canto suo, nel sancire l'invioleabilità del domicilio, attribuisce rango costituzionale al principio secondo cui «*my home is my castle*», proteggendo così una delle sedi – anzi, la sede per eccellenza – in cui la vita privata si svolge.

Nell'ottica relazionale, di particolare importanza è l'art. 15, ai termini del quale «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili»: la disposizione garantisce l'individuo da ogni intromissione che non trovi giustificazione in esigenze di ordine generale, debitamente vagliate dall'autorità giudiziaria.

In una analoga prospettiva, la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21, si pone, in una delle sue articolazioni, a presidio anche della pretesa di non rendere noto ai terzi quanto intimamente connesso al proprio modo di essere.

A coronamento del sistema che può essere inferito dal combinato disposto degli articoli 2, 3, 14, 15 e 21, debbono poi indicarsi ulteriori disposizioni, anch'esse rilevanti al fine di proteggere la «personalità» dell'individuo, le sue estrinsecazioni ed i presupposti del pieno svolgimento della persona: a tal riguardo, non possono non segnalarsi, almeno, l'art. 19, che garantisce il diritto di professare la propria fede religiosa, l'art. 16, in tema di libertà di circolazione, l'art. 17, ai sensi del quale si

riconosce «il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi», e l'art. 18, sulla libertà di associazione.

2. Il riconoscimento costituzionale nella giurisprudenza della Corte

Come si vede dalla sommaria elencazione sopra riportata, non è dato individuare una vera e propria *grundnorm* in tema di tutela della vita privata, per quanto l'art. 2 della Costituzione rappresenti, senza dubbio, la cornice entro cui inscrivere la gran parte – se non la totalità – delle manifestazioni riconducibili alla vita privata suscettive di tutela costituzionale.

Se ne ha una dimostrazione eloquente passando in rassegna la giurisprudenza della Corte costituzionale (alla stessa stregua, peraltro, di ciò che potrebbe essere fatto in ordine alle statuizioni dei giudici comuni, e segnatamente della Corte di cassazione).

La Corte, in effetti, ha evitato di ricondurre il diritto alla tutela della vita privata ad un parametro costituzionale rigorosamente individuato. Così, nella **sentenza n. 38 del 1973**, la definizione «del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione» alla stregua di «diritti inviolabili dell'uomo» è stata collegata, ovviamente, all'art. 2 della Costituzione, ma si è al contempo riconosciuto che l'affermazione di siffatti valori è contenuta altresì negli articoli 3, secondo comma, e 13, primo comma.

Ancora nella prospettiva di dare un rilievo particolare all'art. 2 della Costituzione, senza però trascurare gli altri parametri costituzionali che contribuiscono a strutturare l'ordinamento sulla base del principio personalista, il diritto alla tutela della vita privata è stato indicato come un corollario della dignità della persona. Al riguardo, può innanzi tutto menzionarsi, a titolo esemplificativo, la **sentenza n. 54 del 1986**, là dove si evidenzia l'impossibilità – senza arrecare pregiudizio alla tutela dei diritti fondamentali – di disporre mezzi istruttori che mettano in pericolo «la vita o l'incolumità o [che risultino] lesivi della dignità della persona o invasivi dell'intimo della sua psiche». Nel medesimo senso, la **sentenza n. 238 del 1996** ha ribadito che la dignità umana è «comprensiva del diritto alla riservatezza», alla stessa stregua di quanto già rilevato nella **sentenza n. 218 del 1994** in ordine al «diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato».

In termini ancor più espliciti e con argomentazione più analitica, la Corte si è pronunciata con la **sentenza n. 467 del 1991**, allorché ha rilevato che, «quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione)», «la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana».

3. I profili «tradizionali» del diritto alla tutela della vita privata

I cenni, puramente evocativi, operati alla giurisprudenza costituzionale dimostrano che i profili caratterizzanti – quanto meno per lungo tempo – in cui si è articolata la vita privata sono stati essenzialmente due: per un verso, (a) la vita privata è stata collegata alla libertà – costituzionalmente garantita – nello svolgimento della propria personalità; per altro verso, (b) la vita privata è stata declinata come il diritto alla protezione contro le altrui interferenze.

(a) La prima dimensione si riconduce direttamente al combinato disposto degli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, e si configura come la «libertà *di*» essere se stessi e di formare il proprio essere senza subire indebiti condizionamenti dall'esterno. In quest'ottica, la tutela della vita privata si estrinseca nel limite connaturato al diritto moderno, in base al quale il c.d. «foro interno» sfugge a qualunque inquadramento *sub specie juris*.

In maniera più pregnante, però, la tutela della vita privata non è sinonimo soltanto di libertà del foro interno, ma anche delle estrinsecazioni immediate dello stesso: le manifestazioni dell'individuo che più intimamente si collegano alla sua personalità ed alla formazione della stessa non possono, infatti, non trovare la più ampia protezione, quanto meno nella misura in cui siffatte estrinsecazioni siano esse stesse funzionali al «pieno svolgimento della persona umana».

(b) La seconda dimensione della tutela della vita privata si costruisce come una classica (anzi, probabilmente *la più* classica) «libertà *da*». Certo è che, come si evince chiaramente dallo stesso tessuto costituzionale, la protezione da altrui interferenze non può non conoscere limiti: è in questo senso che l'affermazione del «diritto ad essere lasciati soli» – o, nella più moderna e compiuta formulazione, ad essere «lasciati in pace» – deve essere costantemente oggetto di un bilanciamento con altri valori costituzionali, che ben possono rivelarsi prevalenti, in parallelo con il loro essere latori di esigenze vieppiù meritevoli di tutela.

Sul punto, la giurisprudenza costituzionale offre una casistica particolarmente ricca, dalla quale si desume tutta una serie di contrapposizioni tra vita privata ed altri interessi, di ordine generale, collettivo, ma anche, talvolta, individuale.

Nel tentativo di fornire un inquadramento di questa casistica, si è operata una distinzione tra i diversi ambiti nei quali un bilanciamento si impone, cercando di graduare le risposte approntate in relazione al tipo di esigenze di volta in volta fatte valere.

4. La tutela della vita privata nella «società dell'informazione»

I profili sin qui evocati, attraverso un implicito rinvio alle prime due parti del presente quaderno, costituiscono il nucleo che potremmo definire «tradizionale» del diritto alla tutela della vita privata. La trattazione di questo tema, tuttavia, non può in alcun modo prescindere da almeno qualche cenno – contenuto nella terza parte del quaderno – relativo al potere di controllo dell'individuo sulla circolazione delle informazioni che lo riguardano.

Trattasi dell'ambito che è venuto configurandosi probabilmente come il più delicato, in relazione allo sviluppo tecnologico degli ultimi lustri, tale da strutturare quella che è stata definita come la «società dell'informazione», dove ai *mass-media* più risalenti sono andate sovrapponendosi l'informatica e, poi, le reti telematiche.

Non a caso, è proprio sul trattamento dei dati personali che, nell'ultimo decennio, più intensa è stata l'attività legislativa (per lo più collegata all'evoluzione del diritto comunitario in materia). Una attività legislativa che, a partire dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (istitutiva, tra l'altro, di una autorità di garanzia specificamente rivolta alla protezione dei dati personali), si è dipanata attraverso successivi interventi statali (il riferimento va, in particolare, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali») ed anche, sia pure in misura meno incisiva, in ragione del riparto competenziale, dei legislatori regionali (si pensi, ad esempio, alla legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, recante «Sviluppo regionale della società dell'informazione», oggetto di scrutinio di costituzionalità nel giudizio concluso con la **sentenza n. 271 del 2005**).

Parte I – La libertà nello svolgimento della propria personalità

1. Il foro interno

1.1. La libertà di coscienza

La libertà di coscienza dell'individuo e, quindi delle proprie intime convinzioni, viene considerata dalla Corte già nella **sentenza n. 108 del 1974**, con la quale viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 415 del codice penale nella parte in cui prevede come reato l'istigazione all'odio tra le classi sociali, senza specificare che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Rileva, infatti, la Corte che le teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le classi sociali sono dottrine che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell'individuo, appartengono al mondo del pensiero e dell'ideologia. L'attività di esternazione e di diffusione di queste dottrine, che non suscitano di per sé violente reazioni contro l'ordine pubblico o non sia attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, non ha finalità contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi repressione o limitazione di essa viola la libertà consacrata nell'art. 21 della Costituzione. Per certi aspetti simile è la motivazione della **sentenza n. 243 del 2001**, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 c.p., il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Invero, rileva la Corte, il "sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità, sicché la relativa propaganda (non indirizzata a suscitare violente reazioni, né rivolta a vilipendiare la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti) non può essere vietata senza che si profili il contrasto con la libertà di cui all'art. 21 Cost.

La tutela della libertà di coscienza dell'individuo viene, poi, presa in considerazione dalla Corte anche in altre pronunce. In particolare, nella **sentenza n. 117 del 1979**, si è ritenuto che, nel giuramento dei testimoni, l'ammonizione e la formula con riferimenti di carattere religioso, violano rispetto ai non credenti la libertà di coscienza. Invero, secondo i giudici, la libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa, non è rispettata sol perché l'ordinamento statale non impone a chicchessia atti di culto; la libertà è violata anche quando sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso. Il testimone non credente subisce, infatti, una lesione della sua libertà di coscienza da due punti di vista, distinti ma collegati: in primo luogo egli si manifesta credente di fronte al giudice ed in generale a tutti i presenti mentre credente non è; inoltre, la sua convinzione di non credente comporta, più che una intenzione ed un proposito di non vincolarsi verso la Divinità, una necessità di ridurre, ma *in interiore homine*, il contenuto normale della formula per ciò che concerne l'obbligo di natura religiosa. Tale riduzione è molto vicina ad una riserva mentale indotta e dà luogo ad una non assunzione di impegno nell'intimo della coscienza, che rimane del tutto irrilevante dal punto di vista del diritto.

Ancora con la **sentenza n. 467 del 1991**, la Corte rileva che, a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle

libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico. In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima. Di qui deriva che - quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) - la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. Sotto tale profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza).

1.2. L'intimità della sfera sessuale

Nell'ambito del foro interno vanno pure considerate quelle manifestazioni dell'individuo che più intimamente si collegano alla sua personalità ed allo svolgimento della sua vita sessuale. Per ciò che concerne l'intimità della propria sfera sessuale, deve, infatti, rilevarsi che la Corte, con la **sentenza n. 161 del 1985**, ha ricondotto tra i diritti inviolabili anche «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità», diritto che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere «per dovere di solidarietà sociale».

La riservatezza della propria sfera sessuale è poi adeguatamente valutata dalla Corte nella **sentenza n. 216 del 1974**, ove si evidenzia come il legislatore, nei delitti contro la libertà sessuale, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione della opportunità di ricorrere al procedimento giurisdizionale. Al contrario, la ragione di riservatezza, alla cui tutela è stata sacrificata l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva, viene meno quando, in seguito alla proposizione della querela, il fatto acquista un carattere di pubblicità che prima non aveva. Né può avere rilevanza la

circostanza che la pubblicità di cui si tratta si verifica per gradi e con intensità variabile, perché ciò che conta è il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa è costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole.

Ora, è evidente che, anche da questo punto di vista, la gravità dei reati in questione ha indotto il legislatore a limitare la rilevanza dell'interesse privato al momento della scelta tra l'interesse alla riservatezza e l'interesse alla punizione del colpevole.

2. L'estrinsecazione del foro interno

2.1. L'espressione del proprio pensiero come estrinsecazione del foro interno

Nell'ottica dello «svolgimento della persona umana», una rilevanza fondamentale è da attribuire a tutte quelle attività mediante le quali l'individuo estrinseca il proprio modo di essere manifestando le proprie convinzioni.

In questo processo, si salda l'espressione del principio personalista di cui all'art. 2 della Costituzione con il radicarsi – in una prospettiva generale – di una democrazia pluralista. Ne è una eloquente dimostrazione quanto dalla Corte evidenziato nella **sentenza n. 348 del 1990**, là dove si è constatato come l'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di radiotelevisione) sia attività che si collega, nel nostro sistema, all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed a un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo): l'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati) esprime, infatti, una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico.

2.1.1. I limiti all'espressione del proprio pensiero

Nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, una particolare importanza è assunta dalla tematica dei limiti che si frappongono all'espressione del proprio pensiero, enucleati sulla scorta del disposto di cui all'art. 21 della Costituzione.

Nella **sentenza n. 120 del 1968** si sottolinea come la libertà di manifestazione del pensiero non possa trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale, tra i quali il sesto comma ha espressamente indicato il buon costume a causa della sua particolare rilevanza.

Ne discende che la disposizione che vieta la inserzione nei giornali e in altri scritti periodici di “corrispondenze o di avvisi amorosi” non s'inquadra nel sistema desumibile dalla normativa costituzionale. Le inserzioni a contenuto amoroso, benché attinenti a rapporti ai quali la riservatezza e il pudore dovrebbero essere connaturali ed ai quali mal si attaglia la diffusione di una pubblica esternazione, non sono tuttavia contrarie di per sé al buon costume. Esse possono solo divenirlo quando, per le espressioni adoperate, i concetti espressi o i riferimenti contenuti, si rivelino atti ad offenderlo. Ma ciò rappresenta però soltanto un'evenienza che non può giustificare alcuna precauzionale limitazione di libertà volta a scongiurarla. La Corte ritiene pertanto costituzionalmente illegittimo il divieto di inserzione nella stampa di “corrispondenze o di avvisi amorosi”, nella parte in cui tale disposizione, per la sua genericità, include anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume.

Il concetto di “buon costume” necessita, peraltro, di una concretizzazione fondata su canoni eminentemente storico-sociali. Sin dalla **sentenza n. 9 del 1965**, la Corte ha chiaramente affermato che “il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l’inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell’ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti”. Successivamente, la stessa Corte ha pure affermato che, rientrando tra i concetti “non suscettibili di una categorica definizione”, il “buon costume” è dotato di una relatività storica, dovuta al fatto che “varia notevolmente, secondo le condizioni storiche d’ambiente e di cultura”. Ma tale relatività, ha precisato la Corte, non impedisce che il suo significato sia sufficientemente determinato, poiché, trattandosi di un concetto diffuso e generalmente compreso, in base ad esso è ragionevolmente possibile che, in un determinato momento storico, si sia “in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano” (**sentenza n. 191 del 1970**). Oltre a ciò, occorre tener presente che, soprattutto in relazione a concetti di tale natura, l’interprete della Costituzione – insieme con il legislatore in sede di attuazione del bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali – deve attenersi all’imprescindibile criterio ermeneutico secondo cui, poiché “la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio [...] per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso”, ne consegue che si può “limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla” (**sentenza n. 487 del 1989**).

Considerato che si tratta di un limite che l’art. 21 della Costituzione contrappone alla libertà dei singoli individui, il “buon costume” – **sentenza n. 368 del 1992** – non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale o, più precisamente, non è soltanto rivolto a connotare un’esigenza di mera convivenza fra le libertà di più individui, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili della tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone (art. 2 della Costituzione).

Ciò significa che “l’osceno attinge il limite dell’antigiuridicità penale, quindi della sua stessa punibilità, solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettività, il cui sentimento del pudore può solo in tal modo essere posto in pericolo o subire offesa”. In altri termini, la contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall’oscenità di atti o di oggetti in sé considerata, ma dall’offesa che può derivarne al pudore sessuale, considerato il contesto e le modalità in cui quegli atti e quegli oggetti sono compiuti o esposti: sicché non può riconoscersi tale capacità offensiva ad atti o ad oggetti che, pur avendo in sé un significato osceno, si esauriscono nella sfera privata e non costituiscono oggetto di comunicazione verso un numero indeterminato di persone ovvero sono destinati a raggiungere gli altri soggetti con modalità e cautele particolari, tali da assicurare la necessaria riservatezza e da prevenire ragionevolmente il pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.

Più di recente, con la **sentenza n. 293 del 2000**, la Corte è tornata sul tema per precisare che l'art. 21, sesto comma, della Costituzione – nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume – demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni del precetto costituzionale.

L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a “turbare il comune sentimento della morale”. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata.

Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. E a spiegare e a dar ragione dell'uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un'attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana.

Il limite del “buon costume”, peraltro, non è connaturato esclusivamente al momento espressivo del pensiero. Nella **sentenza n. 93 del 1972**, dopo aver dato atto che la garanzia costituzionale copre sia il diritto alla libera manifestazione del pensiero sia il diritto al libero e pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione, si sottolinea che è proprio l'art. 21 della Costituzione che all'ultimo comma vieta tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendo al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni, fra le quali la diffusione dell'oscenità prevista nell'articolo 528 del codice penale si presenta come particolarmente grave. In relazione al dettato dell'art. 21 della Costituzione l'Italia ha assunto anche internazionalmente (d.P.R. 20 ottobre 1949, n. 1071) l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda responsabile della diffusione di stampati osceni.

D'altra parte, il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica Amministrazione (**sentenze numeri 31 e 115 del 1957 e 44 del 1960**).

Nell'ipotesi particolare del cosiddetto edicolante è sofisticato dire che l'obbligo da parte sua di non contravvenire alle norme dell'art. 528 del codice penale verrebbe a trasformarlo in un censore privato capace di impedire la diffusione del pensiero.

L'edicolante che, ritenendo osceni gli stampati inviatigli per l'esposizione e la vendita, si astiene dall'esibirli, ben lungi dall'usurpare una funzione censoria, difende la propria personale dignità umana della quale egli è giudice. La sua volontà di non violare la legge e di non contribuire alla diffusione degli stampati osceni non ha effetto comunque vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri distributori, ciascuno dei quali resta libero nel suo giudizio sulla oscenità o meno della pubblicazione. E se, per avventura si troverà un edicolante che, per una concezione soverchiamente rigida del

pudore, ritenga osceni stampati che osceni non sono, ve ne saranno sempre altri in numero largamente bastevole per garantire all'autore il diritto alla più ampia diffusione del pensiero che egli ha voluto esprimere.

Sul tema, peraltro, la Corte si era già espressa, con la **sentenza n. 159 del 1970**, affermando che i rivenditori di pubblicazioni periodiche non sono tenuti all'esame integrale e dettagliato delle stesse, prima di esporle in vendita, ma soddisfano al precetto loro imposto, che punisce il commercio di scritti e disegni figurati contrari alla pubblica decenza, qualora, anche in rapporto al carattere della singola pubblicazione, ne esaminino almeno i titoli e le immagini più appariscenti, specie quelle riprodotte in copertina, esplicando la diligenza media della categoria cui appartengono.

La semplicità di tali operazioni, che non realizzano figure di condotta cosiddette inesigibili (sicché è fugato ogni dubbio di responsabilità oggettiva), non può concretare il pericolo di un ostacolo alla diffusione della stampa fuori dei limiti segnati dall'art. 725 del codice penale.

Emerge, quindi, con sicurezza la compatibilità della condotta imposta dalla norma penale con i principi costituzionali in tema di libertà e diffusione del pensiero. La tutela della pubblica decenza prevista dall'art. 725 del codice penale impedisce soltanto la violazione delle regole di pudicizia o di costumatezza che la civile convivenza esige siano da tutti osservate.

2.1.2. La peculiarità della posizione del giornalista

Nel delineare i contorni della libertà di espressione del proprio pensiero, un cenno deve essere riservato alla professione giornalistica, la cui peculiarità, per quanto qui interessa, è diretta conseguenza della funzione sociale che il giornalista assume. Così, nella **sentenza n. 11 del 1968** si precisa che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali. E nessuno può negare che una legge la quale, pur lasciando integro il diritto di tutti di esprimere il proprio pensiero attraverso il giornale, ponesse ostacoli o discriminazioni all'accesso alla professione giornalistica ovvero sottoponesse i professionisti a misure limitative o coercitive della loro libertà, porterebbe un grave e pericoloso attentato all'art. 21 della Costituzione.

La peculiarità della posizione del giornalista è ben rappresentata anche nell'argomentazione che sorregge la **sentenza n. 1 del 1981**. Vi si evidenzia che il segreto giornalistico trova la sua copertura nel diritto all'informazione, presupposto della libertà di manifestazione del pensiero, in quanto destinato ad ampliare i canali informativi ed a garantire le condizioni migliori per la loro continuità e fluidità.

In considerazione di tale copertura costituzionale, collegata per di più ad un valore cardine del sistema democratico, il principio di segretezza si collocherebbe nella specie su un piano superiore rispetto alle esigenze di giustizia; ove alternativamente non si ritenga che la funzione di informazione assolta dalla stampa – ed appunto agevolata dal meccanismo di tutela dell'anonimato delle fonti fiduciarie – si ponga rispetto alla detta funzione di giustizia in rapporto non di antagonismo ma di collaborazione.

In ogni caso, prevalente o coordinato che sia con l'interesse di giustizia, il diritto alla informazione, aspetto della più ampia libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione,

resterebbe vulnerato ove il segreto giornalistico non ricevesse riconoscimento e tutela in sede processuale.

Con ciò si assevera, da un lato, l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione (quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero) e, dall'altro il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quella libertà; che è, a sua volta, cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione.

2.1.3. L'accesso ai mezzi di manifestazione del pensiero

Nella **sentenza n. 105 del 1972** si sottolinea che, se l'art. 21 Cost. garantisce a "tutti" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di diffusione", esso poi detta ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole.

Naturalmente, che "tutti" abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero "con ogni mezzo", non può significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili (**sentenze n. 59 del 1960, n. 48 del 1964, n. 11 del 1968**).

Successivamente, è stato ribadito, con la **sentenza n. 112 del 1993**, che l'art. 21 della Costituzione riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e che tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati. L'art. 21, come la Corte ha avuto modo di precisare, colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'invulnerabilità (art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto.

Le problematiche inerenti all'accesso ai mezzi di diffusione del pensiero si sono peraltro sviluppate, specie a partire dagli anni ottanta, essenzialmente in relazione all'uso del mezzo radiotelevisivo.

La **sentenza n. 194 del 1987** evidenzia che il servizio radiotelevisivo (definito dalla legge come servizio pubblico essenziale a carattere di preminente interesse generale in evidente riferimento alla problematica della legittimità della riserva statale sotto il profilo di cui agli artt. 41 e 43 Cost.) è un servizio sociale, in quanto diretto ad assicurare, agevolando la circolazione delle idee, l'effettività della libera manifestazione del pensiero e della libera informazione, considerate come due aspetti essenziali ed inscindibili di un unico valore costituzionalmente protetto in via primaria dall'art. 21 della Costituzione.

Ed in quest'ottica, con la **sentenza n. 826 del 1988**, la Corte ha, altresì, chiarito che il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata – perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio – che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di

pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicità di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei.

Conformemente, con la **sentenza n. 420 del 1994**, si è ribadita l'idea secondo cui il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 Cost. implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse, per dedurre che, se per l'emittenza radiotelevisiva privata il pluralismo interno, inteso come apertura alle varie voci presenti nella società, incontra inevitabilmente dei limiti in ragione principalmente delle libertà assicurate alle imprese vuoi dall'art. 41 che dall'art. 21 della Costituzione, ciò impone, come ineludibile imperativo costituzionale, la necessità di garantire il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione.

Del resto, il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il "diritto all'informazione" garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.

Sulla stessa lunghezza d'onda la Corte si è posta nella **sentenza n. 502 del 2000**, allorché ha ricordato di aver da tempo affermato che "il diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che "la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale" (**sentenza n. 112 del 1993**).

Con precipuo riguardo alla necessaria democraticità del processo politico referendario si è poi sottolineata l'esigenza che «sia offerta dal servizio pubblico radiotelevisivo la possibilità che i soggetti interessati [...] partecipino alla informazione ed alla formazione dell'opinione pubblica» in modi e forme idonei e congrui rispetto alla finalità da perseguire (**sentenza n. 49 del 1998**). Al riguardo, non può non essere tenuto costantemente presente "l'imperativo costituzionale" secondo cui il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, è qualificato e caratterizzato, innanzi tutto, dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie, cosicché il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali e politici contrastanti. Ed è solo alla luce di un siffatto pluralismo, e della dialettica da esso veicolata, che possono dirsi

integrate le condizioni minimali affinché l'individuo sia posto in grado di formare compiutamente la propria personalità.

2.2. Le determinazioni inerenti alla vita familiare

Deve, inoltre, essere ricondotta all'estrinsecazione del foro interno anche la libertà nella scelta delle determinazioni inerenti alla propria sfera familiare.

Così, in materia di aborto, le esigenze di riservatezza in ordine alle proprie determinazioni sono state prese in considerazione dalla Corte con la **sentenza n. 109 del 1981**, nella quale i giudici, per l'ipotesi in cui la gestante sia di età inferiore ai diciotto anni, hanno sottolineato che la circostanza che i genitori della minore non debbano essere obbligatoriamente sentiti nel corso del procedimento è una scelta legislativa giustificata dall'intento, nettamente perseguito dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente, l'aborto clandestino. Nel caso in esame non soltanto è a questo fine garantita, come per tutte le gestanti, la riservatezza della procedura; si prevede, altresì, legittimamente che il genitore della minore possa non essere sentito: ma ciò quando, valutate le circostanze della specie e la serietà dei motivi richiesti al riguardo dalla legge, sia ragionevole presumere che il doverlo consultare aggravi il rischio, appunto, del ricorso all'aborto clandestino.

La libertà dell'individuo nelle determinazioni attinenti alla propria sfera familiare assume rilievo anche per ciò che concerne la imprescrittibilità dell'azione, per difetto di veridicità, del riconoscimento del figlio naturale da parte dell'autore, giudicata legittima dalla Corte con la **sentenza n. 158 del 1991**. Invero, secondo i giudici, l'inderogabilità dei doveri di solidarietà, nella specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, non è invocabile quando il legame familiare venga meno perché privato del fondamento della verità della filiazione.

Ancora, l'importanza della libertà delle scelte nello svolgimento della propria personalità è alla base della pronuncia **n. 332 del 2000**, nella quale viene dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione che tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di "celibe o vedovo senza prole". Invero, secondo la Corte, una così grave interferenza nella sfera privata e familiare della persona non può, sul piano dei principi costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensità e dall'esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza, dovendo la necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole e rimedi diversi dal divieto di avere prole. Un divieto siffatto si pone in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tutelando l'art. 2 della Costituzione l'integrità della sfera personale della stessa e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata.

Nello stesso senso si pone la **sentenza n. 445 del 2000**, con la quale vengono dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge n. 64 del 1942 e del d.lgs. n. 24 del 2000, le quali, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisiti per il reclutamento nel Corpo della guardia di finanza, violano, il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 51, terzo comma, della Costituzione), incidendo, altresì, indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione.

2.3. La lesione dei diritti della personalità

La Corte, nell'importante **sentenza n. 184 del 1986** sul danno biologico, prende in considerazione la problematica relativa alla risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dei diritti della personalità.

Invero, osservano i giudici, la Costituzione, garantendo principalmente i diritti della personalità, impone che l'art. 2043 c.c., relativo al risarcimento per fatto illecito, deve necessariamente essere esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti quei danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Il danno biologico, infatti, consiste proprio nella menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, danneggiato nelle manifestazioni della sua vita ordinaria sia lavorativa che extralavorativa.

Parte II –La tutela della vita privata nel bilanciamento con altri valori costituzionali

1. Vita privata ed esigenze generali

1.1. Vita privata e salute collettiva

La compromissione del diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute in relazione alla esigenza di tutela della salute dei terzi e della collettività è al centro della pronuncia **n. 218 del 1994**.

In proposito, la Corte, dopo aver affermato che la salute è un bene primario, costituzionalmente protetto, il quale assurge a diritto fondamentale della persona, che impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato, rileva, tuttavia, che essa non si esaurisce soltanto in queste situazioni attive di pretesa. Essa implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono, pertanto, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle attività stesse.

Pertanto, i prelievi e le analisi, riconducibili ai "trattamenti sanitari" nel senso indicato dall'art. 32 della Costituzione, possono essere legittimamente richiesti, secondo i giudici costituzionali, solo in correlazione con l'esigenza di tutelare la salute dei terzi (o della collettività generale). Tali misure trovano, comunque, un limite non valicabile nel rispetto della dignità della persona. In quest'ambito, il rispetto della persona esige l'efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione.

1.2. Tutela della vita privata e libertà di manifestazione del pensiero

1.2.1. I limiti al diritto di cronaca

Dalla inclusione della stampa tra i mezzi di diffusione del pensiero, la Corte ha tratto la conseguenza che essa è soggetta agli stessi limiti di contenuto che valgono in generale per tutte le manifestazioni del pensiero, ivi comprese la cronaca e l'informazione. A tal fine, nella **sentenza n. 25 del 1965**, si è rilevato che la cronaca giudiziaria, siccome espressione della libertà di stampa, non troverebbe un solo limite nelle manifestazioni contrarie al buon costume, che è il limite espressamente previsto dall'art. 21 della Costituzione, poiché anche le libertà cosiddette privilegiate non possono sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali alla espansione di qualsiasi diritto. In effetti, "la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell'esigenza che, attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione" (sentenza n. 19 dell'anno 1962).

Tale principio trova una puntuale applicazione nella materia dei reati di diffamazione a mezzo della stampa, laddove si precisa – **sentenza n. 175 del 1971** – che “l’art. 596, primo comma, cod. pen. quando non ammette il colpevole del delitto di diffamazione a provare a propria discolpa la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, non possa trovare applicazione allorché il colpevole stesso sia in grado di invocare l’esimente, prevista dall’art. 51 c.p., che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto. E non appare dubbio che tale sia il caso del giornalista che, nell’esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall’art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell’onore o della reputazione altrui, sempreché la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l’esplicazione dell’attività informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionali protetti”.

Analogamente, nella **sentenza n. 18 del 1981**, la Corte non sembra escludere che alla stampa possano essere posti limiti specifici in virtù della peculiarità del “mezzo”, suscettibile di incidere in misura rilevante su beni costituzionalmente protetti. In merito, la Corte ricorda (**sentenza n. 122 del 1970**) che la stampa, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell’art. 21 della Costituzione, soggiace, per il suo carattere di strumento di diffusione del pensiero, agli stessi limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del pensiero e vanno ricercati in sede di interpretazione del primo comma dello stesso articolo. Al riguardo, la **sentenza n. 18 del 1966** ha posto in risalto che “nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) si afferma che l’esercizio della libertà di espressione (comprendente la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare le informazioni e le idee senza che possa esservi ingerenza di autorità pubbliche), comportando dei doveri e delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le quali costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale [...], alla prevenzione del delitto ..., alla protezione della reputazione e dei diritti altrui”.

1.2.2. ... con particolare riguardo alla altrui immagine

Con riferimento al necessario bilanciamento tra il diritto all’immagine e la libertà di stampa, la Corte esamina il rapporto fra la protezione alla seconda accordata dai commi secondo e terzo dell’art. 21 Cost., da una parte, e i limiti posti dall’art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 (sul diritto di autore) all’uso dell’immagine altrui, dall’altra, con riferimento ad un caso in cui il titolare del diritto all’immagine aveva chiesto un provvedimento di urgenza per impedire la diffusione di stampati che recavano riprodotta l’immagine in questione. In proposito, nella **sentenza n. 122 del 1970**, si sottolinea che quando la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del pensiero la norma contenuta nel terzo comma dell’art. 21 della Costituzione copre l’intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione. In altri termini, il fatto che la Costituzione ammetta il sequestro preventivo solo “nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi” o “nel caso di violazione di norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili” non può non escludere la legittimità di tale misura in ogni altro caso.

Ciò non significa che al di fuori delle predette ipotesi la libertà di stampa non conosca confini: per il già richiamato carattere di strumentalità, essa soggiace agli stessi

limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del pensiero. Ma si tratta di limiti che vanno ricercati in sede di interpretazione del primo comma dell'articolo 21: il terzo comma, che disciplina la diversa materia della misura cautelare del sequestro, deve essere interpretato nel senso che non tutte le violazioni di siffatti limiti possono legittimare il ricorso a tale misura. Per garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa o addirittura definitivamente pregiudicata da provvedimenti che, ancorché adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di accertamento definitivo, la Costituzione, tenendo conto della importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto, mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purché attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi. Rileva la Corte che la pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione e soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera. Ma, ove tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo è ammissibile solo quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la fattispecie prevista dall'art. 528 del codice penale (pubblicazioni oscene), perché solo in tal caso concorrono le due condizioni prescritte dalla norma costituzionale di raffronto: si tratta, infatti, di un delitto e per esso espressamente la legge vigente autorizza il provvedimento.

Ulteriori precisazioni vengono fornite in riferimento alla domanda se i provvedimenti urgenti *ex art. 700 c.p.c.* possano essere concessi come tutela preventiva dell'immagine, qualora l'immagine, anziché essere riprodotta in stampati, sia solo pronta per la stampa presso l'editore. Al riguardo, la **sentenza n. 38 del 1973** precisa che il secondo e il terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono anche alle attività strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa. Il fine della citata norma costituzionale è quello di evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato e per l'esercizio dell'attività di informazione.

Ciò premesso non può non rilevarsi che i provvedimenti di sequestro (che vengano posti in essere anche rispetto alle attività strumentali e alle cose le quali siano dirette e servano all'organizzazione, predisposizione, preparazione e formazione del materiale che si presume destinato ad essere pubblicato) diretti a garantire la tutela dei diritti sulla propria immagine, su quelle dei genitori, dei coniugi e dei figli, non trovano ostacolo nel precetto costituzionale di cui all'art. 21 della Costituzione e in particolare nei commi secondo e terzo.

1.3. Vita privata e sicurezza pubblica

La Corte ha ritenuto giustificate talune restrizioni al diritto di riservatezza imposte per esigenze di sicurezza pubblica. In particolare, con due pronunce, la **n. 104 del 1969** e la **n. 144 del 1970**, i giudici hanno, dichiarato, rispettivamente, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo n. 50 del 1948,

che impone l'obbligo a carico del cittadino di denunciare all'autorità di p.s. l'ospitalità concessa nella propria abitazione a stranieri o apolidi, anche se parenti o affini, e l'art. 109, comma terzo, del T.U. delle leggi di p.s., che prescrive l'obbligo, per chi dà alloggio per mercede, di annotare in appositi registri le generalità delle persone alloggiate e di dare comunicazione di esse quotidianamente all'autorità di p.s., unitamente a quella degli arrivi, partenze e dei relativi luoghi di provenienza e destinazione. Invero, la Corte non rinviene alcun contrasto con la tutela costituzionale del domicilio garantita dall'art. 14, la quale - come è chiaramente rivelato dai tipi di immissione consentiti alla pubblica autorità con le forme e nei casi indicati nei due commi successivi dello stesso art. 14 (ispezioni, perquisizioni, sequestri ed accertamenti) - non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione che la legge può imporre al cittadino per motivi di sicurezza pubblica, pur se connessi all'uso che egli fa del luogo da lui adibito a suo domicilio. Ancora con la **sentenza n. 106 del 1973**, la Corte ha ritenuto che la facoltà riconosciuta agli ufficiali ed agenti di p.s. di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia (nella specie teatri) non contrasta con la garantita inviolabilità di domicilio. Invero, secondo i giudici, gli ambienti unicamente destinati a rappresentazioni teatrali non possono qualificarsi domicilio degli utenti, data la nozione che del domicilio risulta dall'art. 43 del codice civile. Ma anche ammessa la equiparazione del concetto di domicilio con quello di "privata dimora", nell'ipotesi che un teatro venga temporaneamente e occasionalmente adibito ad attività privata, deve pur sempre rimanere fermo il principio che l'art. 14 Cost. non può non consentire deroghe a tutela di interessi generali, come è appunto l'interesse alla incolumità pubblica. Prevale al riguardo la valutazione oggettiva della sede che, benché scelta come luogo di privata riunione, importa cautele, verifiche e controlli di osservanza di condizioni autorizzative, affidati, dall'autorizzazione iniziale in poi, al presidio di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

1.4. Vita privata ed amministrazione della giustizia

1.4.1. Le intercettazioni telefoniche

Un possibile *vulnus* alla riservatezza della persona e, più in generale, ai diversi aspetti in cui la c.d. "vita privata" si estrinseca, deriva dall'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche ai sensi degli artt. 266 e ss. del codice di procedura penale: su tale terreno, infatti, si scontrano due distinti valori costituzionali, ugualmente meritevoli di riconoscimento, ossia il «diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà ed alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico alla repressione dei reati ed al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (**sentenza n. 63 del 1994**).

Il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, sancito all'art. 15 Cost., è stato dalla Corte più volte richiamato quale possibile fondamento del diritto alla riservatezza, considerato strettamente attinente «al nucleo essenziale dei valori di personalità», «che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana» (**sentenza n. 366 del 1991**): tale attinenza «comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità. In base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal

Costituente. In base all'art. 15 della Costituzione, lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante». Fondamentale appare il passaggio nel quale la Corte precisa che «la Costituzione riconosce un particolare pregio all'intangibilità della sfera privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita intima della persona umana».

Pertanto, l'art. 15 Cost. rappresenta, secondo la Corte, un presidio per la tutela della sfera intima di ciascun individuo, «nella misura e nei limiti in cui a tale sfera possa essere riferibile un valore espressivo e identificativo della personalità umana e della vita di relazione nella quale questa si svolge (art. 2 della Costituzione), assegnando alla stessa una posizione privilegiata al fine di salvaguardare l'intangibilità degli aspetti più significativi della vita intima della persona» (**sentenza n. 81 del 1993**).

In questa pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato che gli strumenti previsti dal codice di procedura penale a garanzia della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica fanno sì che il dovere di prevenire e reprimere i reati venga svolto «nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'invulnerabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali», «al fine di salvaguardare l'invulnerabile dignità dell'uomo da irreversibili e irrimediabili lesioni».

Proprio per le sue stesse caratteristiche tale diritto ha una portata estremamente ampia, in quanto copre, secondo la lettera dell'art. 15 Cost., la «corrispondenza» ed «ogni altra forma di comunicazione». E su questo punto la Corte ha avuto modo di affermare che «il riconoscimento e la garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della comunicazione comportano l'assicurazione che il soggetto titolare del corrispondente diritto possa liberamente scegliere il mezzo di corrispondenza, anche in rapporto ai diversi requisiti di riservatezza che questo assicura», con la conseguenza che, «una volta che una persona abbia prescelto l'uso del mezzo telefonico, [...] ad essa va riconosciuto il diritto a mantenere segreti tanto i dati che possano portare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione» (**sentenza n. 81 del 1993**).

Peraltro, la tutela accordata a detto diritto non è assoluta ma può incontrare limitazioni laddove vengano in considerazione concorrenti interessi, individuali o collettivi, altrettanto meritevoli di tutela; «ciò che tuttavia occorre, perché le limitazioni siano legittime, è che le stesse siano previste dalla legge e siano disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria» (**sentenza n. 100 del 1968**), poiché «nel precetto costituzionale trovano [...] protezione due distinti interessi; quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti invulnerabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale» (**sentenza n. 34 del 1973**), ed il diritto di cui si discute è «restringibile dall'autorità giudiziaria soltanto nella misura strettamente necessaria alle esigenze di indagine legate al compito primario concernente la repressione dei reati» (**sentenza n. 463 del 1994**).

Così, se «le risultanze delle intercettazioni sono coperte dal segreto» e «nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante per l'imputazione», ciò «garantisce la segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che non siano

rilevanti ai fini del relativo processo» e «la segretezza delle comunicazioni non pertinenti a quel processo che terzi, estranei allo stesso, abbiano fatto attraverso l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo» (**sentenza n. 34 del 1973**; v. anche **sentenza n. 120 del 1975**).

In merito alla tutela della riservatezza dei terzi, non coinvolti nelle indagini, merita menzione la **sentenza n. 163 del 2005**, che ha affrontato la questione relativa alla legittimità degli artt. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, secondo cui le intercettazioni, effettuate nel corso di procedimenti riguardanti terzi, di conversazioni alle quali “hanno preso parte membri del Parlamento”, possono essere utilizzate solo a seguito di autorizzazione della Camera di appartenenza e, in caso di diniego, la relativa documentazione deve essere distrutta. Nel concludere per la inammissibilità della questione, la Corte ha specificato che le norme *de quibus* accordano tutela alla *privacy* dei soli Parlamentari che abbiano personalmente partecipato alla conversazione intercettata, dal momento che «“prende parte” ad una conversazione o comunicazione chi interloquisce in essa: non colui su mandato del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce».

Laddove le intercettazioni vengano ritenute non necessarie al procedimento, gli interessati possono richiederne la distruzione e il giudice decide con il rito camerale, ai sensi dell'art. 269, comma 2, cod.proc.pen.. Con la già citata **sentenza n. 463 del 1994** la Corte si è pronunciata in ordine alla costituzionalità di quest'ultima norma, censurata proprio nella parte in cui impone il rito di cui all'art. 127 cod. proc. pen. per la decisione in merito alla distruzione: nel concludere per la non fondatezza “nei sensi indicati in motivazione”, i giudici hanno evidenziato che «anche la decisione giudiziale sulla richiesta, da chiunque formulata, relativa alla distruzione del materiale documentale attinente a intercettazioni telefoniche incide in ogni caso sopra un diritto costituzionale – quello alla riservatezza delle proprie comunicazioni – che è già stato dichiarato più volte da questa Corte come un diritto inviolabile».

Altro profilo di interesse è quello relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni in giudizi diversi da quello nel quale erano state originariamente disposte: con la **sentenza n. 63 del 1994**, la Corte ha ritenuto non lesiva di principi costituzionali la disciplina legislativa che limita la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti solo quando questi siano relativi ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza: «una regola come quella auspicata dal giudice a quo – afferma la Corte – si rivela apertamente contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 della Costituzione a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta libertà, in “un'inammissibile autorizzazione in bianco” a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della “sfera privata” legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera».

Diverse dalle operazioni di intercettazione telefonica sono, invece, le acquisizioni dei tabulati da cui risultano sia il traffico telefonico di una certa utenza sia le utenze chiamate, per le quali è richiesto il provvedimento autorizzativo non del giudice bensì del pubblico ministero: i diversi elementi di conoscenza alla cui acquisizione sono rispettivamente finalizzate i due mezzi di ricerca delle prove e le «differenti esigenze investigative che mirano a soddisfare» rendono ragione del fatto che la disciplina legislativa, modellata con esclusivo riferimento all'intercettazione del contenuto delle

conversazioni, non è estendibile ad istituti diversi «quale l'acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico dell'avvenuta comunicazione telefonica» (**sentenza n. 281 del 1998**).

1.4.2. La pubblicità del giudizio

La Corte ha più volte efficacemente messo in evidenza che «la pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali costituisce un cardine dell'ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia» (**sentenza n. 235 del 1993**; idem, **sentenze n. 61 del 1991, n. 373 del 2002**); detto principio, però, «non trova un'applicazione assoluta», in quanto «possono essere posti limiti alla pubblicità delle udienze nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, per esigenze di tutela degli interessi dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo o degli interessi della stessa giustizia» (sentenza n. 235 del 1993).

L'esigenza del rispetto del principio di pubblicità «è maggiormente avvertita nei giudizi penali, attesi la qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere nonché i riflessi sociali della violazione delle norme penali, in una con l'interesse dello Stato a ripristinare l'ordine violato» (**sentenze n. 69 del 1991 e n. 373 del 1992**).

In ordine alla disciplina precedente la riforma del codice di procedura penale, la **sentenza n. 25 del 1965**, affrontando la questione del divieto di pubblicazione a mezzo stampa del contenuto di documenti o di ogni atto orale o scritto relativi alla istruzione o al giudizio, se il dibattimento è tenuto a porte chiuse, ha posto l'accento sul fatto che se è vero che «la garanzia del dibattimento è garanzia di giustizia, come mezzo per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità», è anche vero che «vano espediente sarebbe quello di escludere la presenza del pubblico dal dibattimento, qualora fosse consentito di portare a conoscenza di una larga cerchia di persone, a mezzo della stampa, il contenuto di quegli atti o documenti che nel processo abbiano assunto carattere riservato», con la conseguenza che il previsto divieto va posto sempre in rapporto diretto con le stesse particolari esigenze di giustizia a valutato in funzione di esse.

Con le **sentenze n. 18 del 1966 e n. 18 del 1981**, la Corte si è poi pronunciata in ordine alla legittimità degli artt. 164, n. 1, cod. proc. pen., e 684 cod. pen, che prevedono una sanzione non già per la violazione del segreto istruttorio, attraverso la pubblicazione di atti del procedimento, ma per la pubblicazione, in sé e per sé, di tali atti, che non sono segreti.

La Corte ha *in primis* sottolineato che «la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione trova [...] un limite in una esigenza fondamentale di giustizia» che si correla alla necessità di «tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo» (sentenza n. 18 del 1966). In secondo luogo, ha ritenuto che «una differenziata disciplina tra il segreto istruttorio e la divulgazione di notizie per il tramite della stampa si rende necessaria per il fatto che la rivelazione assume una diversa rilevanza giuridica a seconda del mezzo usato e della sua capacità di divulgazione», in quanto «le rivelazioni a mezzo della stampa sono obiettivamente diverse, per i gravi effetti che ne derivano, da quelle eventuali di parti private e di testimoni, che [...] non hanno l'obbligo del segreto» (sentenza n. 18 del 1981).

Con riferimento al giudizio abbreviato – rito per il quale non è prevista la pubblicità delle udienze - la **sentenza n. 373 del 1992** ha evidenziato l'esistenza di interessi contrapposti: da un lato l'interesse dell'imputato e del processo, «in quanto la pubblicità

dà garanzia di imparzialità ed obiettività perché si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica»; dall'altro, le esigenze del rito, «il quale consente una certa celerità di giudizio e una certa riservatezza perché pone l'imputato al riparo da indiscrezioni che possono ledere la sua figura di uomo». La Corte ha quindi ritenuto che il bilanciamento tra tali esigenze fosse riservato alla discrezionalità del legislatore.

Interessanti appaiono, poi, due sentenze coeve, la n. **16 e la n. 17 del 1981**, in cui è affrontata la problematica della pubblicità del dibattimento a carico di imputati minorenni.

Con la prima la Corte nel pronunciarsi sul divieto di dare notizia dei procedimenti a carico di minori, partendo dalla premessa secondo cui «la libertà di stampa, prevista dal terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, non significa affatto che la stampa, in quanto strumento di diffusione, non debba soggiacere agli stessi limiti che circoscrivono la libera manifestazione del pensiero secondo l'interpretazione del primo comma dello stesso art. 21», ha ribadito quanto già affermato nel 1965 (sentenza n. 25), e cioè che «la regola della pubblicità del dibattimento è coesistente ai principi, ai quali, in un ordinamento costituzionale fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia», con la conseguenza che le deroghe possono essere ammesse solo laddove siano funzionali alla garanzia di beni di rilevanza costituzionale. Nella specie, ha osservato la Corte, «la deroga alla pubblicità del dibattimento costituisce un mezzo per il conseguimento di un'alta finalità di tutela dei minori, ai quali la pubblicità dei fatti di causa può apportare conseguenze gravi sia allo sviluppo spirituale, sia alla vita materiale, conseguenze che hanno rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, che prevede la tutela dei minori, intesa in correlazione con il principio fondamentale dell'art. 2 della Costituzione, per gli effetti che la diffusione di fatti emersi nel dibattimento può provocare sulla formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del minore».

Parallelamente, nella sentenza n. 17, nell'affrontare la questione della impossibilità per i minori di consentire alla pubblicità delle udienze dei giudizi nei loro confronti, la Corte ha osservato che, «anche ad ammettere che si possa direttamente desumerne il principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la disposizione dell'art. 1, cpv., Cost. precisa che la sovranità popolare si esercita “nella forme e nei limiti della Costituzione”; sicchè, per questo aspetto, non può dirsi illegittima la previsione del dibattimento a porte chiuse, quando essa miri a tutelare interessi come quelli propri dei minori, specificamente riguardati dall'art. 31, comma secondo, della stessa Carta costituzionale», sottraendosi le deroghe alla regola della pubblicità a possibili censure, «quando siano operate in funzione di altri valori ugualmente garantiti dalla Costituzione, qual è la protezione della gioventù».

Ma la pubblicità delle udienze non riguarda il solo processo penale. La Corte ha, per esempio, avuto occasione di pronunciarsi sulla mancata estensione del principio di pubblicità al processo tributario, affermando che tale mancata estensione non può rientrare tra le eccezioni giustificate dalla “riservatezza” dell'oggetto delle controversie, perché «di riservatezza in senso tecnico non può certo parlarsi in quanto la materia [...] non attiene alla intimità della vita privata del soggetto e dunque non può ricevere la relativa tutela» (**sentenza n. 212 del 1986**). Anzi, secondo i giudici costituzionali, l'art. 53 Cost. «considera il contribuente non già quale titolare di una posizione giuridica attinente al suo patrimonio, da difendere dalle conoscenze e ingerenze altrui; al contrario, la norma crea un legame di natura solidaristica, in senso lato, tra i consociati, tutti chiamati ad assicurare il complesso delle entrate necessarie per il perseguimento

delle finalità collettive», con la conseguenza che la posizione del contribuente non può «essere considerata alla stregua di un diritto della personalità, addirittura protetto dal segreto». Così, se con la menzionata sentenza, la Corte ha invitato il legislatore a provvedere, con la successiva **sentenza n. 50 del 1989** ha pronunciato l'illegittimità costituzionale della norma che esclude la pubblicità delle udienze nei giudizi che si svolgono dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado».

1.4.3. Le perquisizioni, le ispezioni, i prelievi ematici

La necessità di tutelare la dignità della persona, nei suoi molteplici aspetti, comprensivi della riservatezza, emerge nell'ambito di entrambe le fasi – procedimentale e processuale in senso stretto – del processo penale, stante la marcata incidenza dello stesso sul bene della libertà personale.

Secondo un'interpretazione risalente alla sentenza n. 2 del 1956, vi è violazione della libertà personale ogni volta in cui vi sia «degradazione giuridica dell'individuo», considerata come «menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione del principio dell'*habeas corpus*» (**sentenza n. 419 del 1994**), poiché «la garanzia dell'*habeas corpus* non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere» (**sentenza n. 30 del 1962**).

Il nucleo irriducibile di tale diritto comporta che le eventuali restrizioni, che la stessa Costituzione ammette, potranno intervenire solo laddove giustificate dalla necessità di tutelare diritti di pari rango e nel rispetto di determinate regole procedurali.

Sul punto, profili interessanti presenta la pronuncia da ultimo citata, con la quale la Corte ha affrontato la questione di legittimità della norma che consente all'Autorità di polizia di ordinare la sottoposizione a rilievi segnaletici senza le garanzie di cui all'art. 13 Cost.. Nel dichiarare illegittima la norma «nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale», i giudici hanno distinto fra rilievi che richiedono «complesse indagini che potrebbero incidere sulla libertà fisica o morale della persona» e «vengono a menomare la libertà morale della persona, come, per esempio, nel caso in cui debbano essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui, e specialmente nel caso in cui ciò possa importare un mancato riguardo all'intimità o al pudore della persona», e rilievi che, invece, «non importano menomazione della libertà personale, anche se possono talvolta richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte all'altrui vista». Consistente è la differenza fra le due ipotesi, poichè, mentre nel secondo caso i rilievi riguardano l'aspetto esteriore della persona, la cui sfera di libertà resta integra, nel primo i rilievi importano menomazione della libertà: «in definitiva, l'esecuzione dei rilievi esteriori costituisce soltanto una forma di prestazione imposta», mentre l'altra categoria deve essere equiparata alle ispezioni personali e sottostare alla medesima disciplina.

Una rimarchevole evoluzione ha segnato la giurisprudenza costituzionale in tema di prelievi ematici: in un primo tempo la Corte, ha affermato che «il prelievo ematico, ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica, talchè può essere persino effettuato da infermiere professionali, né lede la dignità o la psiche della persona, né mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità o la salute» (**sentenza n. 54 del**

1986). Tornando sull'argomento a dieci anni di distanza, i giudizi costituzionali hanno rimeditato le precedenti conclusioni, pervenendo ad un giudizio di illegittimità dell'art. 224, comma 2, cod. proc. pen. «nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge» (**sentenza n. 238 del 1996**). Il prelievo ematico viene diversamente valutato rispetto al passato «tenuto conto anche della maggiore forza con cui il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice di procedura penale»; esso «comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante [...] in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona – pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione».

Parimenti interessante appare la **sentenza n. 194 del 1996**, la quale, nel giudicare legittima la disposizione che prevede che gli agenti di polizia, in caso di incidente o quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo sia in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, possano accompagnare il medesimo, per il prelievo di campioni di liquidi biologici, presso idonee strutture, ha rilevato che tale facoltà non lede le garanzie di inviolabilità della persona di cui all'art. 13, primo comma, Cost., dal momento che il conducente non subisce coartazione alcuna, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente.

In ordine alle attività di ispezione e perquisizione, la Corte, con riferimento alla previgente disciplina, ha avuto modo di evidenziare come le ispezioni corporali fossero circondate di molte cautele, proprio in quanto «mezzo tecnico caratterizzato da estrema riservatezza», che «viene ad incidere nella sfera di rispetto del naturale pudore della persona assoggettata», diversamente da quanto può dirsi per le ispezioni personali, in relazione alle quali «la questione non assume quel rilievo di rigorosa tutela dell'intima riservatezza della persona» (**sentenza n. 63 del 1972**).

Ma anche le perquisizioni che avvengono nel domicilio debbono essere eseguite con opportune garanzie: infatti, nell'assetto costituzionale dei diritti di libertà, la libertà domiciliare «si presenta strettamente collegata alla libertà personale, come emerge dalla stessa contiguità dei precetti costituzionali che sanciscono l'una e l'altra (art. 13 e 14 Cost.)», e ciò perché il domicilio viene in rilievo quale «proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona» (**sentenza n. 135 del 2002**). Entrambe le suddette libertà, prosegue la medesima pronuncia, rientrano «in una comune e più ampia prospettiva di tutela della "vita privata" – tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera degli [...] artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonché, da ultimo, ad opera dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»; nonostante tale convergenza, comunque, i due diritti «restano significativamente differenziat[i] sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze

esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso – pur presentando anch'essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo – ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti».

1.4.4. La tutela della riservatezza del testimone minore

Le esigenze di tutela della riservatezza in caso di testimonianza in giudizio sono state più volte ribadite dalla Corte con riferimento ai testi minorenni, la cui personalità, come ricordato nell'**ordinanza n. 583 del 2000**, trova ampie garanzie in numerose norme del codice di rito.

In relazione, in particolare, all'incidente probatorio, la Corte, con la **sentenza n. 262 del 1998**, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-*bis*, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-*quinquies* (corruzione di minore) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno». Non individuando alcuna ragionevole giustificazione per tale esclusione, la Corte ha posto l'accento sul fatto che «le esigenze di salvaguardia della personalità del minore (oltre che di assicurazione della genuinità della prova), a tutela delle quali la disposizione è dettata, sono [...] di preciso rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fondamentali della persona: sicché non sarebbe tollerabile la lacuna o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla limitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del legislatore».

Di contro, con la **sentenza n. 114 del 2001**, la Corte si è espressa per la non fondatezza della questione di legittimità del medesimo articolo, impugnato nella parte in cui non prevede che il giudice possa stabilire modalità particolari per procedere all'incidente probatorio, se interessato all'assunzione della prova sia soggetto infrasedicenne, anche per i reati di maltrattamenti in famiglia, concludendo che la «scelta del legislatore di prevedere una speciale disciplina per l'incidente probatorio reso accessibile anche al di fuori delle ipotesi generalmente previste [...] quando tra gli interessati all'assunzione della prova vi siano minori infrasedicenni, e si proceda per taluno dei reati di cui alla legge n. 66 del 1996 (norme in materia di violenza sessuale) o alla legge n. 269 del 1998 (norme sullo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori), è evidentemente collegata alla valutazione secondo cui, nei procedimenti per reati sessuali, si pongono specifiche esigenze sia di assicurazione della genuinità della prova, sia, soprattutto, di protezione del minore infrasedicenne rispetto alle possibili lesioni alla sua personalità derivanti dalle modalità del suo intervento nel procedimento», perché è proprio rispetto alla sfera sessuale che «si pongono le particolari esigenze di riserbo e protezione dell'intimità personale». Secondo la Corte, non è escluso che anche per reati diversi da quelli sessuali possano sorgere esigenze di protezione della personalità dei minori, ma la *ratio* che ha portato a differenziare tali crimini dalla generalità degli altri non appare ingiustificata, considerato altresì che le esigenze di garanzia del minore, che possono emergere in relazione a reati diversi, trovano adeguata tutela in altre norme dell'ordinamento processuale.

Sulla medesima linea ermeneutica si colloca la **sentenza n. 529 del 2002**, in tema di limiti all'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza del minore infrasedicenne, che sia anche parte offesa, se si procede per delitti diversi da quelli sessuali. La Corte ha posto l'accento sul carattere di specialità della norma con la quale il legislatore ha compiuto una scelta non priva di giustificazione, «trattandosi di reati rispetto ai quali si pone con maggiore intensità ed evidenza l'esigenza di proteggere la personalità del minore, nell'ambito del suo coinvolgimento processuale, e la genuinità della prova»: «tutela della personalità del minore e genuinità della prova che - conclude la Corte - sono certo interessi costituzionalmente garantiti», mentre «non lo è lo specifico strumento, consistente nell'anticipazione con incidente probatorio, delle testimonianze in questione».

Che nel processo penale ordinario il teste minorenni occupi una posizione del tutto peculiare, meritevole *ex se* di tutela, si evince, *a contrariis*, anche da quelle pronunce che si sono occupate dell'esame dei testimoni maggiorenni infermi di mente, pronunce da cui si desume che le esigenze in vista delle quali viene apprestata tutela ai soggetti minorenni non sussistono, necessariamente, anche nei confronti del maggiorenne con deficit psichico, con la conseguenza che una disciplina differenziata appare rispettosa dei canoni di ragionevolezza.

Così, ad esempio, la **sentenza n. 283 del 1997** ha evidenziato come per i minori il legislatore abbia «ragionevolmente presunto - in relazione ad una condizione obiettiva come l'età - una situazione di difficoltà, in ragione della insufficiente maturità psicologica, a rispondere ad un interrogatorio condotto dalle parti in vista dei rispettivi interessi, e dunque eventualmente anche con intenti e modalità che risultino aggressivi»; mentre nel caso dell'infermo di mente «le situazioni concrete possono essere le più varie, in relazione al tipo e alla maggiore o minore gravità dell'infermità della persona [...], onde è ragionevole che il legislatore non abbia esteso ad esso le prescrizioni dettate per la testimonianza del minore».

In tale contesto si colloca anche la sentenza n. **63 del 2005**, che ha concluso per l'illegittimità dell'art. 398, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione delle prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno» e dell'art. 498, comma 4-*ter*, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico»: anche in questo caso, la Corte ha ritenuto non estensibile *tout court* la disciplina prevista per la testimonianza del minore, rimettendo alla prudente valutazione del giudicante «l'apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell'infermo di mente, a siffatte speciali modalità».

1.4.5. La notificazione di atti processuali

Anche l'attività di notifica di atti giudiziari può interferire con la riservatezza delle persone coinvolte nel giudizio: sul punto, va ricordata la **sentenza n. 100 del 1975**, nella quale la Corte ha rimarcato come «l'invio per posta in plico chiuso della comunicazione giudiziaria rispond[er] all'esigenza di assicurare la maggiore riservatezza possibile a favore del destinatario della comunicazione stessa», onde «ovviare agli inconvenienti manifestatisi sotto il vigore della precedente disciplina che, prevedendo per tali notificazioni i modi ordinari, aveva in pratica determinato la trasformazione

dell'istituto da strumento di difesa dell'indiziato in mezzo che poteva pregiudicare la sua sfera di riservatezza ed intaccare la sua onorabilità».

Detta esigenza di tutela non viene vulnerata dalla notifica mediante consegna di copia dell'atto al portiere: secondo i giudici costituzionali – **sentenza n. 77 del 1972** – «non è da accogliersi l'assunto [...] secondo cui la segretezza della corrispondenza e di ogni comunicazione non può richiedersi nel campo penale», poiché, «a prescindere dalla regola [...] del segreto istruttorio, [...] certo non può dirsi che sia nell'interesse dell'imputato la pubblicità data ad una sentenza di condanna, mentre [...] è di gravissimo pregiudizio morale (e spesso anche economico) la diffusione della notizia che taluno sia indiziato di reato». Ciò posto, «la notificazione al portiere (o a chi ne fa le veci) non vulnera la segretezza più che non facciano altre norme dirette, nelle intenzioni, a garantire l'incolpato (e le altre parti private)», sia perché «tra gli obblighi del portiere vi è quello della più assoluta discrezione sulla vita familiare e sulle condizioni economiche del proprietario e degli inquilini e su quanto altro li riguarda», sia perché «il portiere deve ottenere, con autorizzazione amministrativa, l'iscrizione in apposito registro tenuto dall'autorità locale di pubblica sicurezza».

1.4.6. La querela come garanzia di riservatezza

L'istituto della querela è stato introdotto e disciplinato dal legislatore per tutelare situazioni ed esigenze particolari e la deroga alla regola generale della perseguibilità d'ufficio risponde a distinti criteri di politica criminale, poiché, se nella maggior parte dei casi è stata prevista per reati di lieve entità, in relazione ai quali è più tenue l'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale, in altri casi, come nei reati sessuali, trova un diverso fondamento: con riferimento alla previgente disciplina in materia, che prevedeva la irrevocabilità della querela proposta per i delitti contro la libertà sessuale, la sentenza **n. 216 del 1974** ha stabilito che «il legislatore, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione della opportunità del procedimento giurisdizionale»), rendendo, così, le persone offese libere di decidere se «portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima, rimasti originariamente ignorati, e la cui propalazione può arrecare danno, a volte anche maggiore, di quanto non ne abbia da sé prodotta l'azione delittuosa subita» (**sentenza n. 27 del 1973**). Certo è che, secondo l'ultima sentenza citata, «quando questa remora, che ha ispirato la prudenza del legislatore, viene a cadere perché la connessione materiale [...] di tali delitti punibili a querela con altri perseguibili d'ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza dei fatti relativi a questi ultimi, ma connessi, almeno in parte anche ai primi, non vi è più alcun motivo per sottrarre i colpevoli di essi alla loro responsabilità», proprio perché «l'indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia» (**sentenza n. 64 del 1998**).

1.5. Vita privata e sistema economico

Gli interessi della collettività nel settore economico giustificano anche talune limitazioni alla conoscibilità di notizie che possono essere utili per lo svolgimento della propria personalità.

Per ciò che concerne tale ulteriore profilo, appare d'interesse la **sentenza n. 32 del 2005**, in tema di assoggettamento a segreto d'ufficio della documentazione in possesso

della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione dell'attività di vigilanza dalla stessa svolta

In merito la Corte ha precisato che il legislatore, per meglio garantire la funzione di vigilanza della CONSOB, finalizzata alla tutela della stabilità dei mercati finanziari, ha introdotto un regime di segreto sugli atti acquisiti nell'esercizio di quella funzione, prevedendo, tra l'altro, anche delle deroghe, seppure limitate. In tale contesto, e considerato che il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla CONSOB, anche se di archiviazione, può essere reso accessibile all'interessato, la limitazione stabilita per la ostensione di atti acquisiti nell'attività di vigilanza non appare manifestamente irragionevole o arbitraria. Una volta che venga riconosciuto il diritto di accesso al provvedimento conclusivo del procedimento svolto dalla CONSOB, si deve dunque ritenere che l'impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale esso è stato adottato contemperi non irragionevolmente l'interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l'attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, sicché, secondo i giudici costituzionali, la disposizione censurata appare ispirata proprio ad un criterio di buon andamento dell'amministrazione e di imparzialità dell'azione amministrativa.

In precedenza, la Corte (**sentenza n. 460 del 2000**) aveva chiarito che la previsione del segreto su quella documentazione può ritenersi estesa agli atti, alle notizie e ai dati della Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni. Ciò assume ancor più rilievo solo se si pensi che il procedimento disciplinare può toccare la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona e postula perciò, anche in relazione ai procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, talune garanzie che non possono mancare, quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano.

Sempre per ciò che concerne la tutela della riservatezza in relazione al settore economico, è utile pure rammentare il contenuto della **ordinanza n. 95 del 2006**, ove si afferma che la previsione della credibilità del credito anche senza il consenso del debitore non è affatto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost., in quanto il diritto di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza il coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come *tertium comparationis*) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive, e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente.

2. Vita privata e vita di relazione

2.1. Vita privata e riservatezza del professionista

Per ciò che concerne la tutela della riservatezza delle notizie che vengono conosciute nell'esercizio di una professione, è interessante quanto specificato dalla Corte Costituzionale in due importanti pronunzie.

Nella prima (**sentenza n. 87 del 1997**) la Corte, a proposito delle professioni forensi, rileva, innanzitutto, che la complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione non è diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione, ma è destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo.

Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha dunque operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione.

Del teste che esercita la professione di giornalista si è, invece, occupata la seconda pronunzia (**sentenza n. 1 del 1981**), ove si sottolinea che la situazione del giornalista, per il quale non è previsto il diritto di astenersi dal deporre in giudizio, non è uguale e neppure latamente omogenea a quella di altri professionisti, cui tale diritto è attribuito, sussistendo differenze di carattere strutturale e temporale: strutturalmente il segreto giornalistico protegge la sola fonte e non anche la notizia che è consegnata al giornalista perché la divulghi; funzionalmente, i segreti dei professionisti, contemplati dall'art. 351 del vecchio cod. proc. pen. mirano a tutelare la riservatezza e gli interessi costituzionalmente garantiti delle persone che forniscono la notizia per lo svolgimento della prestazione richiesta al professionista

2.2. Vita privata e libertà contrattuale

Le esigenze di riservatezza in relazione alla tutela della libertà contrattuale sono considerate, innanzitutto nella **sentenza n. 121 del 1963**, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, sulla base del rilievo che, mentre è palese la ragione di controllare la circolazione delle cose preziose usate, potendo esse provenire da attività criminose od essere oggetto di ricettazione o di incauto acquisto, nessuna utilità sociale collegata ai fini della polizia di sicurezza giustifica la disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 128 quando si tratti di cose nuove.

Il riconoscimento dell'acquirente da parte del commerciante e la registrazione della compravendita nell'apposito registro comportano, secondo la Corte, una grave limitazione dell'iniziativa economica di una categoria di industriali, artigiani e commercianti, con notevole diminuzione degli affari e con conseguente pregiudizio economico per essi e per la collettività. Inoltre, osservano i giudici, anche i privati acquirenti patirebbero una non necessaria menomazione della loro libertà, se dovessero assoggettarsi a formalità così pesanti e così lesive di quella sfera di riservatezza che deve essere rispettata nei limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della collettività nel campo della sicurezza, dell'economia e della finanza pubblica.

Sempre con riferimento alle esigenze di riservatezza in relazione alla tutela della libertà contrattuale appare interessante anche la **sentenza n. 51 del 1992**, con la quale la Corte pronunciandosi nella materia del segreto bancario, ha rilevato che al dovere di riserbo, cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, né, men che meno, un diritto della personalità, poiché la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari è direttamente strumentale all'obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali. In ragione di ciò, il se, il quanto e il come della tutela del segreto bancario sono lasciati alla scelta discrezionale del legislatore ordinario, il quale, in tale valutazione, è tenuto a un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità e di giustizia sociale che gli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione prevedono a proposito della disciplina delle attività economiche e del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali.

Infine, il richiamo ai limiti di cui all'art. 41 Cost. compare anche nella **sentenza n. 50 del 1998**, ove la Corte rileva che la libertà sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attività; così, ad esempio, se svolta con continuità e con finalità lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 della Costituzione e delle leggi che vi danno attuazione. Per simili attività, la previsione di un'autorizzazione e l'imposizione di ragionevoli vincoli a tutela dell'interesse pubblico è coerente col regime costituzionale dell'iniziativa economica privata. Al contrario, tali limiti non devono operare per quelle attività di organizzazione di viaggio svolte episodicamente e senza finalità di profitto. La pretesa di voler assoggettare ad autorizzazione anche queste attività contrasta, infatti, con il principio di libertà sociale.

2.3. Vita privata e diritto di proprietà

Relativamente alle esigenze di tutela della riservatezza della propria vita privata in relazione all'altrui diritto di proprietà costituzionalmente garantito, si segnala la **sentenza n. 394 del 1999**, con la quale la Corte rileva che la ratio sottesa alla normativa codicistica sull'apertura e la tutela delle vedute (art. 917 c.c.) compone appunto il contrasto immanente alle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni immobili contigui appartenenti a soggetti diversi, conformando il diritto di proprietà in modo da tutelare gli interessi contrapposti. Infatti, da un lato, si impone a ciascun proprietario di rispettare una determinata distanza per aprire vedute dirette, laterali o oblique verso il fondo confinante (artt. 905 e 906), così garantendo il vicino da sguardi indiscreti; dall'altro lato, si stabilisce che, una volta acquisito il diritto alla veduta, la fruizione di esso non può essere neutralizzata unilateralmente dal confinante, al quale viene inibito di costruire a una distanza tale da impedire l'esercizio della veduta stessa (art. 907).

La priorità dell'acquisto del diritto di veduta giustifica, all'evidenza, la corrispondente compressione dell'altrui diritto alla riservatezza. La predetta disposizione, dunque, va letta non isolatamente ma nel contesto del sistema legale di regolamentazione dei suindicati contrapposti interessi, finalizzato a consentire - attraverso la previsione di reciproche limitazioni - il tendenziale massimo sfruttamento possibile delle rispettive proprietà e delle connesse facoltà. In tal modo, risulta anche palese che la tutela della riservatezza, la quale è qui da intendere in senso obiettivo,

trova già un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto ha innegabilmente un suo valore sociale poiché luce e aria assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di chi li abita.

2.4. Vita privata ed attività lavorativa

In merito alla tutela della propria vita privata in rapporto alle esigenze della attività lavorativa prestata dal dipendente si segnala la **sentenza n. 99 del 1980**, con la quale la Corte costituzionale, nell'esame dell'art. 6 dello Statuto dei lavoratori, che regola le visite personali di controllo sui lavoratori, ha precisato che tale disposizione non è diretta a limitare la libertà, la dignità e l'onorabilità individuale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma concorre a disciplinare l'attività collettiva dei facenti parte di tale organizzazione. Invero, presupposto necessario di questa è la regolamentazione del complesso aziendale, il quale, come quello di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico comune, non può attuarsi senza i necessari controlli.

Risulta, pertanto, in conferente qualsiasi richiamo all'art. 13 della Costituzione, il quale disciplina potestà coattive dirette a limitare l'autonomia e la disponibilità della persona, ma non riguarda oneri volontariamente assunti che non comportano alcuna degradazione giuridica e che non ledono in alcun modo la dignità del soggetto.

3. Vita privata e rapporti familiari

Le restrizioni del diritto alla riservatezza in relazione ai rapporti familiari sono state prese in considerazione dalla Corte, innanzitutto, nella **sentenza n. 207 del 1975**, in cui si prende in esame l'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, che enuncia il divieto penalmente sanzionato a carico dei brefotrofi di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi. Osserva la Corte che la disposizione risulta dettata in relazione ad un fine ben individuabile: agevolare la ricerca della maternità dei fanciulli illegittimi abbandonati per assicurar loro una migliore assistenza. La sicurezza che l'identificazione della madre viene effettuata unicamente allo scopo di giovare al figlio, che l'esito delle indagini resterà rigorosamente segreto nei confronti di tutti e senza eccezione alcuna e non potrà essere utilizzato per diversi scopi, consentirà in modo più efficace la realizzazione della precipua finalità cui è indirizzata la norma in esame che consiste nell'assicurare all'infante, specie nel momento più delicato del primo periodo della sua vita, quella tutela e quell'assistenza di cui ha maggior bisogno e che soltanto la presenza attiva e l'affetto materno possono dare in idonea misura.

Ancora, per ciò che concerne la necessità di svolgere approfonditi accertamenti sulla vita familiare nella materia dell'adozione, la Corte, nella **sentenza n. 171 del 1994** ribadisce che il sistema scelto dal legislatore è ispirato all'essenziale principio secondo cui l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità; il che significa, tra l'altro, che a questi interessi vanno subordinati tanto quelli degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia d'origine.

Il diritto alla riservatezza delle informazioni è, invece, stato ritenuto prevalente in altre pronunzie.

Così, sempre in merito ai rapporti familiari, si rammenta l'**ordinanza n. 388 del 1988**, con la quale è stata ritenuta la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo il quale l'Ufficiale dello stato civile deve segnalare al tribunale per i minorenni, ai fini dei necessari accertamenti sulla veridicità, il riconoscimento del figlio naturale solo se il minore non sia stato già riconosciuto dall'altro genitore. Tale disposizione, secondo la Corte, è ispirata a fini di tutela della vita intima delle persone, e non viola gli artt. 3 e 31 Cost., in quanto, in caso di precedente riconoscimento da parte del genitore non coniugato, la legittimazione di quest'ultimo ad impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento successivo rende inutile l'intervento dei pubblici poteri, intervento che è da ridurre sempre al minimo nel diritto di famiglia e che, nella specie, lungi dal comportare una più intensa protezione dell'infanzia, potrebbe anzi risolversi in un pregiudizio per il minore e in una lesione del diritto alla riservatezza.

Ancora, sull'argomento della ricerca delle informazioni sulle proprie origini in materia di adozione e affidamento, si rammenta la **sentenza n. 425 del 2005**, nella quale la Corte esamina la legittimità della norma che esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza aver previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica. Premette la Corte che tale disposizione rappresenta il punto di arrivo dell'evoluzione legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine.

L'opzione di fondo della disciplina originaria era, infatti, la loro totale cessazione, salvi i soli impedimenti matrimoniali, come effetto dell'attribuzione all'adottato dello stato di figlio legittimo dei genitori adottivi.

La legislazione successiva è intervenuta a tutelare l'interesse dell'adottato a conoscere le proprie origini, tenendo peraltro conto della relazione conflittuale tra tale interesse e quello dei genitori naturali e adottivi.

Ciò premesso, rileva la Corte, la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che - in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale - abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende - da un lato - assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e - dall'altro - distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi.

La norma perseguendo questa duplice finalità, è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone, pertanto, in contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione.

Parte III – Il potere di controllo dell'individuo sulla circolazione delle informazioni che lo riguardano

In merito alle esigenze di riservatezza in materia di protezione dei dati personali, si rammenta la **sentenza n. 271 del 2005**, con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime talune disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, perché contrastanti con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia. A proposito di tale normativa, rileva la Corte come la complessa legislazione statale tende a tutelare per la prima volta in modo organico il trattamento dei dati personali, riferendosi all'intera serie dei fenomeni sociali nei quali questi possono venire in rilievo: da ciò una disciplina che, pur riconoscendo tutele differenziate in relazione ai diversi tipi di dati personali ed alla grande diversità delle situazioni e dei contesti normativi nei quali tali dati vengono utilizzati, si caratterizza essenzialmente per il riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche e giuridiche relativamente ai propri dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale. Anche nel trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici rileva essenzialmente la necessaria tutela dei diversi tipi di dati personali, così come dispone espressamente il terzo comma dell'art. 18 del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo il quale «nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti».

Ciò rende evidente, secondo la Corte, che ci si trova dinanzi ad un corpo normativo essenzialmente riferibile, all'interno delle materie legislative di cui all'art. 117 Cost., alla categoria dell'«ordinamento civile», di cui alla lettera l) del secondo comma, in considerazione del fatto che la legislazione sui dati personali non concerne prestazioni, bensì la stessa disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato, consistenti nel potere di controllare le informazioni che lo riguardano e le modalità con cui viene effettuato il loro trattamento.

Deve, peraltro, notarsi che, pur nell'ambito di questa esclusiva competenza statale, la legislazione vigente prevede anche un ruolo normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti pubblici chiamati a trattare i dati personali, evidentemente per la necessità, almeno in parte ineludibile, che i principi posti dalla legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi contesti legislativi ed istituzionali. In questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui ciò sia appunto previsto dalla legislazione statale.